

**Formazione IFEL**  
*per i Comuni*

---

**IFEL**  
Fondazione ANCI

# **TRIBUTI LOCALI, TARI PUNTUALE E DECRETO SUI CRITERI DI ASSIMILIAZIONE**

a cura di Antonio Chiarello  
02 ottobre 2018



# Indice

Il principio comunitario “chi inquina paga”.

Il quadro normativo vigente.

La misurazione dei rifiuti ex D.M. 20.04.2017.

La differenza tra TARI –TARIP – TRIBUTO PUNTUALE.

L'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani.

Le opzioni degli Enti Locali.

Il regolamento per la disciplina del prelievo.

Alcune questioni controverse in tema di TARI.

# Presentazione

Oggetto della giornata è un'analisi della disciplina del servizio comunale di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e delle relative forme di finanziamento del costo del servizio che l'attuale normativa prevede per le opzioni dei comuni. Attraverso un'analisi comparata delle forme di prelievo praticabili saranno evidenziate le peculiarità di ciascun prelievo per una scelta consapevole. Particolare attenzione verrà riservata ai criteri di misurazione delle quantità di rifiuto ed alla disciplina della assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani.

**Formazione IFEL**  
*per i Comuni*

---

**Il principio  
comunitario  
«Chi inquina paga»**



# Chi inquina paga

## Art.174 comma 2 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea

La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità.

Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correlazione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»

# Chi inquina paga

## **Direttiva 2004/35/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale

stabilisce le norme basate sul **principio «chi inquina paga»**. Ciò significa che chi provoca un danno ambientale (in base al fatto che tali soggetti hanno goduto del prodotto divenuto rifiuto) ne è responsabile e deve farsi carico di intraprendere le necessarie azioni di prevenzione o di riparazione e di sostenere tutti i costi relativi.

i costi dei danni causati all'ambiente dovrebbero tendenzialmente essere sostenuti dai soggetti responsabili, piuttosto che essere addossati alla collettività e riparati con denaro pubblico.

# Chi inquina paga

**La direttiva 2006/12/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti , stabilisce il quadro normativo per il trattamento dei rifiuti nella Comunità.

definisce alcuni concetti basilari, come le nozioni di rifiuto, recupero e smaltimento, e stabilisce gli obblighi essenziali per la gestione dei rifiuti, in particolare un obbligo di autorizzazione e di registrazione per un ente o un'impresa che effettua le operazioni di gestione dei rifiuti e un obbligo per gli Stati membri di elaborare piani per la gestione dei rifiuti.

Stabilisce inoltre principi fondamentali come l'obbligo di trattare i rifiuti in modo da evitare impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, un incentivo ad applicare la gerarchia dei rifiuti e, **secondo il principio «chi inquina paga», il requisito che i costi dello smaltimento dei rifiuti siano sostenuti dal detentore dei rifiuti, dai detentori precedenti o dai produttori del prodotto causa dei rifiuti.**

# Chi inquina paga

## **DIRETTIVA 2008/98/CE** DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

*Articolo 14*

### **Costi**

1. Secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.
2. Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.

# Chi inquina paga

**Direttiva (UE) 2018/851** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

- 1. Secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.**
- 2. Fatti salvi gli articoli 8 e 8 *bis*, gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto dal quale provengono i rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.»;**

# Chi inquina paga

## IL PRINCIPIO SECONDO LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Sent. C-335/16 del 30.03.2017

Il diritto europeo è indifferente rispetto alla natura giuridica del prelievo per finanziare il servizio di gestione dei rifiuti: **questo può essere effettuato «indifferentemente», mediante una tassa, un contributo o qualsiasi altra modalità**

# Chi inquina paga

## IL PRINCIPIO SECONDO LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Sent. C-335/16 del 30.03.2017

L'articolo 14 e l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, essi **non ostano** ad una normativa nazionale, ..... **la quale preveda, ai fini del finanziamento di un servizio di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani, un prezzo calcolato sulla base di una valutazione del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo di rifiuti che costoro hanno effettivamente prodotto e consegnato per la raccolta, e la quale.....**

# Chi inquina paga

IL PRINCIPIO SECONDO LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA  
Sent. C-335/16 del 30.03.2017

....., e la quale preveda altresì il pagamento, da parte degli utenti, nella loro qualità di detentori dei rifiuti, di un contributo supplementare i cui proventi mirano a finanziare investimenti di capitale necessari al trattamento dei rifiuti, compreso il loro riciclaggio.

# Chi inquina paga

## IL PRINCIPIO SECONDO LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Sent. C-335/16 del 30.03.2017

**Tuttavia, il giudice del rinvio è tenuto a verificare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto che gli sono stati sottoposti, se ciò non porti ad imputare a taluni «detentori» costi manifestamente sproporzionati rispetto ai volumi o alla natura dei rifiuti che essi possono produrre.**

Per far questo, il giudice nazionale potrà, in particolare, tener conto di criteri correlati al tipo di beni immobili occupati dagli utenti, alla superficie e alla destinazione di tali immobili, alla capacità produttiva dei «detentori» dei rifiuti, al volume dei contenitori messi a disposizione degli utenti, nonché alla frequenza della raccolta, nella misura in cui tali parametri sono idonei a influire direttamente sull'importo dei costi di gestione dei rifiuti.

# Chi inquina paga

IL PRINCIPIO SECONDO LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA  
Sent. C-551/13 del 18.12.2014

L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98, in combinato disposto con gli articoli 4 e 13 della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso **non osta a una normativa nazionale che non preveda la possibilità, per un produttore di rifiuti o un detentore di rifiuti, di provvedere personalmente allo smaltimento dei suoi rifiuti, con conseguente esonero dal pagamento di una tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti, purché detta normativa sia conforme ai requisiti del principio di proporzionalità.**

# Chi inquina paga

## IL PRINCIPIO SECONDO LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Sent. C-254/08 del 16.07.2009

L'art. 15, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti, dev'essere interpretato nel senso che, allo stato attuale del diritto comunitario, esso **non osta ad una normativa nazionale che disponga la riscossione, per il finanziamento di un servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, di una tassa calcolata sulla base di una stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo di rifiuti da essi effettivamente prodotto e conferito.**

Spetta tuttavia al giudice a quo accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sottopostigli, se la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni su cui verte la causa principale non comporti che taluni «detentori», nel caso di specie le aziende alberghiere, non si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili

# Chi inquina paga

LA GIURISPRUDENZA NAZIONALE

## Cass n.15041 dep.ta il 16.06.2017

**il principio comunitario "chi inquina paga", espresso dall'articolo 15 direttiva 2006/12/CE e dall'art.14 direttiva 2008/98/CE , pone il costo di smaltimento dei rifiuti a carico del produttore o detentore, ma non impedisce al diritto nazionale di differenziare il calcolo della tassa di smaltimento per categorie di utenti, spettando al giudice interno accertare che alle singole categorie non siano imposti "costi manifestamente non commisurati" (Corte giust. 16 luglio 2009, C-254/08, Futura Immobiliare), spettando cioè al giudice interno verificare la concreta osservanza del principio di proporzionalità (Corte giust. 18 dicembre 2014, C-551/13, Setar);**

# Chi inquina paga

LA GIURISPRUDENZA NAZIONALE

## Cass n.25020 dep.ta il 11.12.2015

Ne deriva che il principio "chi inquina paga", in quanto affermato da varie fonti comunitarie ed, in particolare, dalla Corte di Giustizia, le cui sentenze interpretative integrano il precetto comunitario, è per ciò stesso direttamente applicabile nel nostro ordinamento (cfr. Cass. n. 2202/2011). Peraltro va rilevato come la disapplicazione delle norme sui rifiuti quale diretta conseguenza dell'applicazione del principio normativo comunitario non avrebbe in ogni caso avuto ragione di essere effettuata, posto che è già stato affermato dalla Corte di legittimità (Cass. n. 2202/2011) che la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 507 del 1993, sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione, non contrasta col diritto comunitario ed, in particolare, col principio "chi inquina paga", sia perchè è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell'immobile posseduto, sia, infine, **perchè la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un'ampia prova contraria e contiene una articolata disciplina che commisura la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni** (D.Lgs. n. 507 del 1992, artt. 65 e 66).

# Chi inquina paga

LA GIURISPRUDENZA NAZIONALE

Cass n.25020 dep.ta il 11.12.2015

Ne consegue che la CTR è incorsa in violazione di legge non già per aver fatto applicazione del principio comunitario "chi inquina paga" (e per aver, conseguentemente, disapplicato la norma interna) ma per aver applicato erroneamente la norma nazionale ritenendo che il tributo fosse dovuto solo in caso di effettiva fruizione del servizio.

# Chi inquina paga

IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'

Va ritrovato tra costo imposto e servizio reso

## Consiglio di Stato n.4223 dep.ta il 06.09.2017

La discrezionalità dell'ente territoriale nell'assumere le determinazioni al riguardo – in particolare, nello stimare in astratto la capacità media di produzione di rifiuti cui la norma fa riferimento per tipologie - ha natura eminentemente tecnica, non “politica”.

**Come tale, si deve basare su una stima realistica in ragione delle caratteristiche proprie di quel territorio comunale e se del caso della sua vocazione turistica: deve insomma concretamente rispettare, nell'esercizio di siffatta discrezionalità tecnica, il fondamentale e immanente principio di proporzionalità, incluse adeguatezza e necessità.**

Per modo che non ne risultino incongruenze o disparità medie nell'applicazione di questo particolare prelievo dalla eloquente connotazione di tassa: che la legge evidentemente vuole per categorie corrispondente alla realistica esigenza di approntamento del servizio riferita a quel territorio..

# Chi inquina paga

IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'

Va ritrovato tra costo imposto e servizio reso

## Consiglio di Stato n.3108 del 26.06.2017

la Tarsu deve essere parametrata alla potenziale produzione dei rifiuti, valutata per tipo di uso delle superfici tassabili. Si tratta di una tassa finalizzata, in ragione di una stima tipologica media, a consentire la copertura dei costi dei servizi, non anche di un'atipica forma di prelievo sul reddito o sul patrimonio, come è per un'imposta. La necessità di tale parametrizzazione e il rigoroso vincolo funzionale, così previsti, escludono che un Comune possa determinare le aliquote in libertà, in ipotesi generando irragionevoli o immotivate disparità tra categorie di superfici tassabili potenzialmente omogenee, giustificandole con argomenti estranei a tale specifico contesto. Sulla base di questo ragionamento, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima la scelta di aumentare le tariffe per gli esercizi alberghieri in maniera eccessiva, senza tenere conto della stagionalità dell'attività ovvero del fatto che gli alberghi hanno una frequenza stagionale legata ai flussi turistici che comporta, di conseguenza, una produzione media annua di rifiuti tendenzialmente inferiore rispetto alle abitazioni.

# Chi inquina paga

## CONCLUSIONI

Il rispetto del principio comunitario «chi inquina paga» non impone che la quantificazione della misura del tributo debba essere rapportata alla produzione effettiva di rifiuti, sicchè:

- E' rispettosa una stima per medie ordinarie
- È rispettosa una stima per volume presuntivo
- E' rispettosa per numero di svuotamenti verosimile
- La misurazione puntuale delle quantità di una o più frazioni di rifiuto conferita al servizio pubblico (per utenza singola o aggregata) e la tariffazione puntuale non è quindi l'unica forma che ammette il principio comunitario

# Chi inquina paga

## CONCLUSIONI

Il rispetto del principio di proporzionalità impone che il carico tributario imposto sia corrispondente al servizio e quindi al costo del servizio reso che è proporzionale alla quantità di rifiuto raccolto

La «proporzionalità» va intesa come individuazione delle aliquote in relazione alle quantità di rifiuti potenzialmente producibili dalle varie tipologie di beni e dalle rispettive capacità inquinanti (potenzialità di produzione qualitativa di rifiuto urbano ed assimilato).

Chi contribuisce maggiormente alla produzione dei rifiuti è anche chiamato a contribuire in misura maggiore, in termini economici, al costo del loro smaltimento (PPP – polluter pay principle)

## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

**Il Quadro normativo  
vigente  
Le varie forme di  
prelievo**



# Il quadro normativo

**TARI ( TRIBUTO)**  
Art.1 co.639 e ss.  
L.147/2013  
Applicata ex lege



Obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio secondo i criteri del DPR n.158

**TARI PRESUNTIVA**  
Quella che si determina sia per la quota fissa che variabile in base ai criteri stabiliti dal DPR n.158/1999 o secondo gli indici elaborati ex co.652

**TARI PUNTUALE**  
Quando la quota variabile si calcola tramite sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferite

# Il quadro normativo

TARI CORRISPETTIVA  
TARIP  
Art. 1 co.667 e 668 L.  
n.147/2013  
Opzionale



**Entrata di natura patrimoniale** non tributaria che può essere istituita solo da quei comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale conformi (o comunque corretti) a quelli previsti dal DM 20.04.2017

# Il quadro normativo

## ART.1 CO.667 L. n.147/2013

667. Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

- DM 20.04.2017

# Il quadro normativo

ART.1 CO.668 L. n.147/2013

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.

**Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.**

La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

# Il quadro normativo

ART.1 CO.668 L. n.147/2013

**668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico .....**

- ✓ la premessa condizionante per l'istituzione della TARIP è l'aver realizzato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. Non è quindi possibile istituirla e contestualmente adottare i sistemi di misurazione puntuale

# Il quadro normativo

## ART.1 CO.668 L. n.147/2013

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico

**possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. ....**

- ✓ L'istituzione è facoltativa e non obbligatoria
- ✓ Compete al Consiglio Comune con apposito regolamento
- ✓ È sostitutiva della TARI (tributo)

# Il quadro normativo

## ART.1 CO.668 L. n.147/2013

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. ...

**Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. ....**

- ✓ Viene meno la vincolatività dei criteri previsti dal metodo normalizzato per cui è forte il rischio di un sistema tariffario individuale di ogni singolo gestore
- ✓ Il regolamento deve disciplinare ogni aspetto della entrata e non solo quello della tariffazione
- ✓ Da definire i rapporti tra PEF e costi
- ✓ Le regole della TARI non incompatibili trovano applicazione ?

# Il quadro normativo

## ART.1 CO.668 L. n.147/2013

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. ....

La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

- ✓ è un affidamento ex lege non derogabile
- ✓ Il gestore riscuote con fattura e quindi con IVA
- ✓ Chi si accolla i rischi del mancato incasso ?
- ✓ A chi compete l'approvazione delle tariffe ? (Giunta)

# ARERA

Il comma 527, 528 e 529 , ultima L. St. attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, ridenominata "Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente - ARERA", una serie di funzioni di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti.

L'Autorità agisce con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla normativa in materia di Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (l. n.481 del 1995).

Lo scopo è quello di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti

# ARERA

## Principali competenze amministrative

*l’emanazione di direttive “per la separazione contabile e amministrativa della gestione la valutazione dei costi delle singole prestazioni”, “la definizione di indici di valutazione dell’efficienza e dell’economicità” (lett. a);*

*la definizione di livelli di qualità dei servizi” e la vigilanza sul loro svolgimento (lett. b);*

*la promozione della trasparenza sui servizi resi e la tutela dei diritti degli utenti (lett. c e d);*

***la definizione di schemi tipo dei contratti di servizio, la definizione degli schemi tariffari relativi alla Tari e all’accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti, nonché l’approvazione delle tariffe degli impianti stessi (lett. e, f, g, h);***

*verifica dei contenuti dei piani di ambito con poteri di formulare osservazioni e rilievi (lett. i);*

*formulazione di proposte su attività comprese nel sistema integrato di gestione oggetto di concessione o autorizzazione – la anche con riferimento alle condizioni di concorrenza – e di proposte di revisione della disciplina vigente, nonché segnalazione dei casi di “gravi inadempienze e di non corretta applicazione” (lett. l ed m).*

# ARERA

## ARERA (c. 527, L. 205/2017)

- f) predispone e aggiorna metodo tariffario per determinare corrispettivi servizio rifiuti, a copertura costi, in base a valutazione costi efficienti e principio « chi inquina paga »;
- g) fissa criteri per definire tariffe impianti di trattamento;
- h) approva tariffe definite, in base a legislazione vigente, da ente di governo ATO e da gestori impianti di trattamento

# Che cosa è la TARIP ( TARIFFA PUNTUALE ?

La tariffa puntuale si sostanzia in un sistema di quantificazione dei rifiuti prodotti dalla singola utenza (attraverso la sua misurazione per peso/volume) che consenta di determinare una tariffa proporzionale, per la parte variabile, alla fruizione del servizio da parte dell'utenza stessa.

La tariffa è sempre composta da due voci principali:

- 1) la quota fissa serve a coprire i costi di esercizio, come i costi dello spazzamento delle strade, e gli investimenti in opere ecc...
- 2) la quota variabile dipende invece direttamente dai rifiuti prodotti dall'utente.

**Formazione IFEL**  
*per i Comuni*

---

**La misurazione dei  
rifiuti ex D.M.  
20.04.2017**



# Le misurazioni puntuali (DM 20.04.2017)

Con l'approvazione del DM 20/04/2017 ( G.U n.117 del 22.05.2017 - entrato in vigore il 06.06.2017 ) in attuazione dell'art. 1 c. 667 L. 147/13 **sono stabiliti i criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico** e di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.

**I sistemi possono essere assunti per la TARI puntuale (tributo) e devono essere assunti per la TARIP (Corrispettivo)**

# Le misurazioni puntuali (DM 20.04.2017)

Il decreto stabilisce:

- a) I criteri per la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti;
- b) I requisiti minimi dei sistemi di misurazione puntuale
- c) I sistemi di identificazione (delle utenze)
- d) La misurazione diretta della quantità di rifiuto
- e) La misurazione presuntiva
- f) La determinazione dei conferimenti da parte di utenze aggregate

# Le misurazioni puntuali (DM 20.04.2017)

## Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di: a) sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico; b) sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.

2. I criteri di cui al comma 1, **sono finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.**

# Le misurazioni puntuali (DM 20.04.2017)

## Art. 2. Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute all'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «rifiuto urbano residuo - RUR»: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
- b) «utente»: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- c) «utenza»: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- d) «utenza aggregata»: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza.

**RUR (indifferenziato, misto, non riciclabile secco non riciclabile)**

# Le misurazioni puntuali (DM 20.04.2017)

## Art. 3. Identificazione delle utenze, trattamento e conservazione dei dati

1. L'identificazione delle utenze avviene mediante l'assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza, secondo quanto precisato all'art. 5.
2. Il trattamento, la gestione e la conservazione dei dati personali devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dal ~~decreto legislativo 30 aprile 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».~~
3. Le infrastrutture informatiche di rilevazione, misurazione, elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione dei dati devono essere strutturate per garantire l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità, l'inalterabilità e la riservatezza dei dati dei sistemi e delle infrastrutture stesse, nel pieno rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per permetterne l'utilizzo facilitato, il riutilizzo e la redistribuzione, come definito dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, per un congruo periodo di conservazione e devono essere soggette a standard di sicurezza certificati.

# Le misurazioni puntuali (DM 20.04.2017)

## Art. 4. Criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti

1. **La misurazione puntuale** della quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo, **il peso o il volume** della quantità di **RUR** conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
2. Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali.
3. I sistemi di misurazione di cui al comma 1 devono rispettare quanto stabilito all'art. 6.
4. Per la misurazione di frazioni o flussi di rifiuti conferiti diversi da quelli previsti al precedente comma 1, sono ammessi sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite.

# Le misurazioni puntuali (DM 20.04.2017)

## Art. 4. Criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti.

- ✓ MISURAZIONE MINIMA : i sistemi di misurazione a peso (diretta) o a volume (indiretta) della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio
- ✓ MISURAZIONE INTEGRATIVA: attraverso sistemi semplificati delle quantità di rifiuto non RUR

# Le misurazioni puntuali (DM 20.04.2017)

## Art. 5. Requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della quantità di rifiuto

1. **L'identificazione dell'utenza** a cui è associata la misurazione puntuale della quantità di rifiuto avviene in **modalità diretta e univoca**, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito, ovvero mediante idonee attrezzature installate in appositi punti di conferimento quali ad esempio i contenitori con limitatore volumetrico.

Il riconoscimento avviene mediante il codice utenza, ovvero attraverso altre modalità di univoca identificazione che permettano di risalire al codice utenza anche attraverso ad esempio il codice fiscale dell'utente titolare dell'utenza e dei suoi familiari conviventi.



# Le misurazioni puntuali (DM 20.04.2017)

## Art. 5. Requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della quantità di rifiuto

2. I sistemi di misurazione puntuale devono consentire di:

a) **identificare l'utenza** che conferisce mediante un codice univocamente associato a tale utenza oppure attraverso l'identificazione dell'utente che effettua i conferimenti;

b) **registrare il numero dei conferimenti** attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi oppure del conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata a volume limitato o degli accessi nei centri comunali di raccolta effettuati da ciascuna utenza. I dispositivi e le modalità organizzative adottate devono garantire la registrazione di ciascun singolo conferimento, associato all'identificativo dell'utenza o del contenitore, con indicazione del momento del prelievo;

c) **misurare la quantità di rifiuti conferiti**, attraverso metodi di pesatura diretta o indiretta in conformità a quanto stabilito all'art. 6.

# Le misurazioni puntuali (DM 20.04.2017)

## . Art. 6. Misurazione della quantità di rifiuto

1. La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene mediante pesatura diretta, con rilevazione del peso, o indiretta mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza e può essere:

- a) effettuata a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta, attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
- b) effettuata da un dispositivo in dotazione all'operatore addetto alla raccolta attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
- c) integrata nel contenitore adibito alla raccolta;
- d) effettuata presso un centro di raccolta.



# Le misurazioni puntuali (DM 20.04.2017)

## . Art. 6. Misurazione della quantità di rifiuto

2. Nei casi di pesatura diretta, la quantità di rifiuti, per frazione di rifiuto oggetto di misurazione prodotta dalla singola utenza (RIFut), è calcolata come sommatoria delle registrazioni del peso conferito (PESconf) per ciascuna utenza espresso in chilogrammi. Pertanto, la quantità di rifiuto di riferimento per utenza (RIFut) è determinata dalla formula:  $RiFut = \Sigma PESconf$ .

3. Nei casi di pesatura indiretta il volume dei rifiuti conferito è determinato dalle dimensioni del contenitore esposto dall'utente o dalla capacità del sacco conferito ovvero ritirato dall'utente oppure dalla dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico.



# Le misurazioni puntuali (DM 20.04.2017)

## . Art. 6. Misurazione della quantità di rifiuto

.4. Nei casi di registrazione di cui al comma 3, la quantità di rifiuto per le frazioni di riferimento, prodotta dall'utenza (RIFut), può essere calcolata anche come sommatoria del prodotto del volume espresso in litri del contenitore conferito per lo svuotamento, o del sacco ritirato o del volume accessibile nel caso di contenitore con limitatore volumetrico, moltiplicato per il coefficiente di peso specifico (Kpeso). Pertanto, la quantità di rifiuto di riferimento per utenza (RIFut) è determinata come:  $RIFut = \Sigma VOL_{cont} * K_{peso}$ .

5. Il comune stabilisce, per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna frazione di rifiuto, il coefficiente di peso specifico (Kpeso) in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata



# Le misurazioni puntuali (DM 20.04.2017)

## . Art. 6. Misurazione della quantità di rifiuto

6. In sede di prima applicazione, se non sono disponibili dati storici appropriati, il coefficiente di peso specifico può essere ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito.

7. In caso di compresenza di sistemi di pesatura diretta e indiretta per la medesima frazione di rifiuto, la relativa quantità di rifiuti conferita dalla singola utenza (RIFut), è individuata mediante sommatoria dei quantitativi totali derivanti dalle singole modalità di misurazione.

8. Sia nel caso di pesatura diretta che di pesatura indiretta le dotazioni elettroniche, i contenitori nonché gli strumenti di pesatura devono rispettare tutti gli standard tecnici applicabili, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4 in materia di protezione dei dati personali e di gestione informatizzata degli stessi.



# Le misurazioni puntuali (DM 20.04.2017)

## . Art. 7. Determinazione dei conferimenti nel caso di utenze aggregate domestiche

1. Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze, ai fini dell'applicazione della misurazione puntuale, le quantità o i volumi di rifiuto attribuiti ad una utenza aggregata sono ripartiti tra le singole utenze secondo **il criterio pro capite, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare riferito all'utenza.**

2. Il riparto tra le singole utenze **può avvenire anche utilizzando i coefficienti indicati nella tabella 2, «Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche», di cui all'allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.**

3. L'uso dei parametri di cui al comma 2 è ammesso anche per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o di sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale

# Le misurazioni puntuali (DM 20.04.2017)

## . Art. 8. Determinazione dei conferimenti di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate

1. Il rifiuto residuo proveniente dalle utenze non domestiche presenti in utenze aggregate **deve essere conferito in maniera separata rispetto a quello conferito dalle utenze domestiche.**

2. **Alternativamente**, il comune utilizza i coefficienti di produttività per ciascuna tipologia di utenza non domestica indicati nelle tabelle 4a e 4b, «Intervalli di produzione kg/m<sup>2</sup> anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche», di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero coefficienti di distribuzione ottenuti mediante appositi studi effettuati a livello locale ovvero coefficienti ottenuti dalla rilevazione della distribuzione dei conferimenti e delle quantità tipici del territorio di riferimento.

# Le misurazioni puntuali (DM 20.04.2017)

## Art. 9. Criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale

1. In fase di definizione della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, **il comune può adottare** criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi.
2. Le frazioni avviate al riciclaggio devono dare luogo a correttivi ai criteri di ripartizione dei costi. In tali casi, l'utenza per la quale è stato svolto il servizio di ritiro è identificata ovvero è registrato il numero dei conferimenti ai centri comunali di raccolta, effettuato dalla singola utenza, di frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio.

# Le misurazioni puntuali (DM 20.04.2017)

## Art. 10. Norme transitorie

1.I comuni che, nelle more dell'emanazione del presente decreto, hanno applicato una misurazione puntuale della parte variabile della tariffa, adeguano le proprie disposizioni regolamentari alle prescrizioni del presente decreto entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore.

Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 aprile 2017

✓ **Termine per adeguamento regolamenti 06.06.2019**

# La tariffazione puntuale (TARIP– quadro di sintesi

- **NATURA del prelievo**: prestazione patrimoniale
- **Peculiarità**: a) progressiva e quindi proporzionale alla quantità del servizio erogato  
b) premiale e quindi inversamente proporzionale alla quantità conferita
- **Frazione misurata**: 1) secco residuo  
2) riciclabili secchi  
3) altre frazioni
- **Metodologia di misurazione**: 1) Peso - misurazione diretta DM  
2) Volume – misurazione indiretta DM
- **Luogo della misurazione**: 1) presso utenza (singola o aggregata)  
2) presso struttura multiutenza (cassonetto stradale, CDR, container, stazione mobile - autocompattatore)
- **Attrezzatura**: bidoni carrellati, sacchetti, limitatori volumetrici, bilance, tag. Ecc.

# La tariffazione puntuale (TARIP– quadro di sintesi)

- **Ulteriori servizi** : possibili su richiesta individuale e relativa tariffa ad hoc
- **Facoltà**: di istituire premialità (ma obbligo del rispetto della progressività)
- **Conferimenti minimi**: possibile attribuire conferimenti minimi in ogni caso
- **Caratteristiche del sistema di tariffazione**: si può prevedere dei criteri di misurazione differenti a seconda della tipologia di rifiuto.

# La natura giuridica della TARIP

è una prestazione patrimoniale di natura non tributaria imposta dal regolamento comunale ed è alternativa alla TARI

ha natura corrispettiva e vincolo di destinazione per la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati svolto in regime di privativa

# La questione dell'IVA

La natura del prelievo TARIP è dirimente per il suo trattamento, perché se fosse riconosciuta la natura tributaria si ripresenterebbe la questione già vissuta per la TIA 1

Recentemente la Corte di Cassazione si è interessata della questione con riferimento alla TIA2

## **CORTE DI CASSAZIONE sez.III - Ordinanza 21 giugno 2018, n. 16332**

L' art. 238 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale: c.d. Codice dell'ambiente) ha soppresso la tariffa di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (TIA1), sostituendola con la diversa "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" (come testualmente indicato nella rubrica dell'articolo), che una disposizione successiva (l'art. 5, comma 2- quater, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, denominò "Tariffa Integrata Ambientale" (c.d. TIA2). del 2016, cit.), e dalla precedente conforme giurisprudenza di legittimità, in relazione alla TIA1.

# La questione dell'IVA

**CORTE DI CASSAZIONE sez.V - Ordinanza 21 giugno 2018, n. 16332**

Siffatto dato normativo si differenzia in modo significativo da quello che caratterizzava la (soppressa, ancorché con le proroghe e la disciplina transitoria di cui si dirà) TIA1 (come disciplinata dall'art. 49 del d.lgs n. 22 del 1997), in quanto, da una lato individua il fatto generatore dell'obbligo del pagamento nella produzione di rifiuti, e dunque alla effettiva fruizione del servizio, commisurando altresì l'entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, e, dall'altro, afferma in modo chiaro (ed innovativo) la natura di "corrispettivo" della tariffa.

Tale costruzione legislativa della "nuova" Tariffa, per la prima volta espressamente definita in termini di "corrispettivo" del servizio cui si riferisce, depone per la sua natura privatistica, con conseguente assoggettabilità all'IVA ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in linea con quanto desumibile "a contrario" dal principio affermato dalle S.U. (Cass. S.U. n. 5078 del 2016, cit.), e dalla precedente conforme giurisprudenza di legittimità, in relazione alla TIA1.

# La questione dell'IVA

**CORTE DI CASSAZIONE sez. III - Ordinanza 21 giugno 2018, n. 16332**

Tale costruzione legislativa della "nuova" Tariffa, per la prima volta espressamente definita in termini di "corrispettivo" del servizio cui si riferisce, depone per la sua natura privatistica, con conseguente assoggettabilità all'IVA ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in linea con quanto desumibile "a contrario" dal principio affermato dalle S.U. (Cass. S.U. n. 5078 del 2016, cit.), e dalla precedente conforme giurisprudenza di legittimità, in relazione alla TIA1

Né rileva in contrario la circostanza che il pagamento della TIA2 (come quello della TIA1) sia obbligatorio per legge, atteso che il citato art. 3 del d.P.R. n. 633/1972 prevede che "le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere" costituiscono prestazioni di servizi (ai fini della assoggettabilità all'IVA ex art. 1 del medesimo decreto) "quale ne sia la fonte".

# La questione dell'IVA

CORTE DI CASSAZIONE SS.UU. Ord. n. 17113 del 11.07.2017

Tuttavia, sia la TIA1 che la Tia 2 che la Tari (anch'essa ha natura pubblica anche se riscossa dal gestore, per la natura autoritativa e pubblica del prelievo) sono tutte caratterizzate dai medesimi presupposti:

- a) mancanza di nesso diretto tra prestazione e corrispettivo;
- b) il compenso ricevuto dal prestatore dei servizi non è il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario.

# La questione dell'IVA

CORTE DI CASSAZIONE SS.UU. Ord. n. 17113 del 11.07.2017

Tuttavia, sia la TIA1 che la Tia 2 che la Tari (anch'essa ha natura pubblica anche se riscossa dal gestore, per la natura autoritativa e pubblica del prelievo) sono tutte caratterizzate dai medesimi presupposti:

- a) mancanza di nesso diretto tra prestazione e corrispettivo;
- b) il compenso ricevuto dal prestatore dei servizi non è il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario.

# quadro sinottico tributo puntuale - tarip

	<b>TRIBUTO PUNTUALE</b>	<b>TARIP</b>
<b>IVA</b>	<b>No in quanto tributo</b>	<b>SI in quanto corrispettivo</b>
<b>GESTIONE</b>	Comune o soggetti specificatamente incaricati	L'applicazione e la riscossione compete al GESTORE del servizio
<b>DPR 158</b>	Si deve tener conto	Il metodo di calcolo è determinato dal comune e può tener conto del DPR 158
<b>Controversie</b>	Giudice tributario	Giudice ordinario
<b>Misurazione</b>	Facoltà DM 20.04.2017 per parte variabile oppure tramite misurazioni elaborate dal comune di comprovata idoneità	Deve essere effettuata secondo DM 20.04.2017

# TARIP – I COSTI E LE TARIFFE

## Art.1 co.654 L. 147/2013

**Co.654** In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

**Co. 653** A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al co.654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard

- ✓ **rispettando i predetti vincoli in TARIP la quota fissa può essere determinata secondo criteri differenti da quelli previsti dal DPR n.158/1999. Mentre per la TARI PUNTUALE vi è l'obbligo del DPR n.158/1999**

# TARIP – I COSTI E LE TARIFFE

- ✓ Anche per la TARIP deve essere predisposto il PEF
- ✓ Opera la ripartizione tra costi fissi e variabili
- **Costi Fissi**: si ripartiscono per natura e non in base a quantità rifiuti conferiti dalla singola utenza (possibile utilizzo coefficienti  $K_a$  e  $k_c$  o altri criteri stabiliti dal comune)
- **Costi Variabili**: si ripartiscono in base alle misurazioni del RUR ed eventualmente in base agli altri parametri predisposti per le altre tipologie di rifiuto, per cui sarà possibile anche una misura mista (diretta o indiretta per RUR- presuntiva in base alla media ordinaria per le altre tipologie di rifiuto)
- **SI APPLICA TEFA ?**
- **Art.1 co.666 L n.147/2013**

**E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabile a tributo è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo**

# LA ISTITUZIONE DELLA TARIP

- Il transito da TARI a TARIP è scelta del Comune;
- Il co. 668 prevede espressamente che il transito deve avvenire tramite regolamento ex art.52 del D.lgs,. n. 446/97;
- Trattandosi di entrata corrispettiva le Tariffe dovrebbero essere determinate dalla Giunta;
- Il regolamento deve espressamente prevedere gli obblighi dell'utente (denunce, documenti, tempi di pagamento ecc.) ed il controllo su tali adempimenti è del gestore

# LA ISTITUZIONE DELLA TARIP

- **Le misure sanzionatorie previste non possono essere quelle tributarie ma solo quelle amministrative Art.7 bis TUEL (Per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa della pena pecuniaria da 25 euro a 500 euro) procedura ex L. 689/1981 (Chi è competente ? Comune o gestore)**

# LA ISTITUZIONE DELLA TARIP

- **Le Verifiche e controlli come per la TARI strumenti di prova da codice civile.**
- **Non c'è azione accertativa e quindi non decadenza ma prescrizione breve quinquennale**
- **La riscossione spontanea seguito di fattura emessa dal gestore**
- **Riscossione coattiva: decreto ingiuntivo**

# I VANTAGGI DELLA TARIP

- 1) Maggiore equità del prelievo;
- 2) Consenso tra i cittadini;
- 3) Riduzione della conflittualità con le aziende relativamente all'ammontare del prelievo attribuito rispetto ai reali conferimenti;
- 4) Aumento delle performance quantitative del sistema:  $+RD \% - \text{secco residuo} - \text{costi di smaltimento} + \text{ricavi cessione riciclabili}$ ;
- 5) Recupero evasione (grazie alla mappatura delle utenze necessaria per la TP);
- 6) Maggior conoscenza e controllo del servizio di asporto rifiuti (sia dal punto di vista operativo che economico), grazie al continuo monitoraggio la la TP offre;
- 7) Maggiore consapevolezza e trasparenza dei costi comunicati e percepiti dagli utenti

**NB trattasi di slides ripresa da IFEL Modulo 2 del 19.06.2018 W. Giacetti e D. Donadio**

# GLI SVANTAGGI DELLA TARIP

- 1) Aumento dei costi, a causa dei sistemi di rilevazione ed elaborazione dati necessari per implementare la TP;
- 2) Incertezza di misura dei sistemi di pesatura e rilevazione;
- 3) Difficoltà di implementazione nei contesti ad elevata urbanizzazione e a sviluppo verticale;
- 4) Aumento dell'abbandono di rifiuti;
- 5) Emigrazione dei rifiuti nei Comuni limitrofi;
- 6) La qualità delle frazioni differenziate potrebbe peggiorare se il sistema è progettato e implementato in modo inadeguato;
- 7) Incertezza sul gettito tariffario, in particolare quello legato alle misurazioni

NB trattasi di slides ripresa da IFEL Modulo 2 del 19.06.2018 W. Giacetti e D. Donadio

# I FABBISOGNI STANDARD

## art.1, co.653, L. n.147/2013

*A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (art. 1, c. 653, L. 147/2013)*

*va sempre rispettato il principio della copertura dei costi secondo la quantificazione stabilita dal DPR n.158/1999;*

*✓ i fabbisogni standard elaborati dai questionari SOSE non sono riferiti a tutti i costi e non sono temporalmente aggiornati;*

*✓ nel PEF è bene indicare, qualora individuato, il costo come da fabbisogno e qualora fosse sensibilmente differente da quello da metodo, indicare le ragioni dello scostamento*

*✓ potrebbe non essere sufficiente la semplice menzione che si è tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard*

# I FABBISOGNI STANDARD

**Da Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013**

Va in proposito osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti **possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti** e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e **come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653**

# I FABBISOGNI STANDARD

**Da Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013**

Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, **sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati.**

# I FABBISOGNI STANDARD

Da Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013

le risultanze dei fabbisogni standard di cui al comma 653 non sono quelle attualmente reperibili sul sito internet "OpenCivitas", bensì quelle contenute nella **"Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti"** della **"Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni"** del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017;

Costo standard tonn. rifiuto = dato medio italiano (294,64€) riparametrato

# ASSIMILATI – IL REGIME ATTUALE

art. 184 d.lgs. 152/2006

Si definiscono RIFIUTI URBANI quelli provenienti:

- da locali o e luoghi adibiti a uso di civile abitazione
- da locali o e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati per qualità e quantità, sempre che non classificati come pericolosi

## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

**I rifiuti assimilati: scenari  
attuali e futuri  
(bozza del regolamento sui  
rifiuti assimilati)**



# ASSIMILATI – IL REGIME ATTUALE

## art. 184 d.lgs. 152/2006

Si definiscono RIFIUTI URBANI quelli provenienti:

- da locali o e luoghi adibiti a uso di civile abitazione
- da locali o e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati per qualità e quantità, sempre che non classificati come pericolosi (speciali assimilati)

Il Comune, per pretendere il tributo deve garantire la fruibilità del servizio e quindi l'assimilazione per quantità e qualità delinea il servizio predisposto soggetto alla privativa comunale

# ASSIMILATI – IL REGIME ATTUALE

- Il servizio pubblico della raccolta di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto in privativa comunale ed è un servizio pubblico essenziale in quanto mira a garantire alla collettività la salubrità degli spazi interni ed esterni suscettibili di produrre rifiuti
- **La fruibilità del servizio, unitamente alla privativa, determinano la tassazione tutte le superfici appartenenti a locali e/o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e ciò a prescindere dalla utilizzazione concreta e piena del servizio da parte dell'utenza**
- La privativa pubblica attiene al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e quindi oltre a quelli producibili nei locali e luoghi adibiti a civile abitazione, concerne anche i rifiuti speciali assimilati provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

# ASSIMILATI – IL REGIME ATTUALE

➤ Nel novero dei **rifiuti urbani** vi rientrano, tra gli altri, i rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione ed i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da civile abitazione, **assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (art.198 co.2 lett.g) secondo i criteri di cui all'art.195 co.2 lett.e dello stesso D.Lgs.n.152/2006.**

➤ Come è noto le prescrizioni di cui all'art.195 cit. non hanno trovato ancora attuazione, sicchè anche per la Tari, come per i previgenti regimi, trova conferma la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani già adottata in ossequio al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, co.2, lett. g), **che postula la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative dei rifiuti speciali soggetti a lavorazione da parte degli enti comunali nell'ambito del servizio reso inprivativa.**

# ASSIMILATI – IL REGIME ATTUALE

## LA DELIBERA DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

➤ E' necessaria per poter esercitare la privativa e quindi richiedere il tributo

Può andar bene quella già effettuata per il precedenti prelievi, sempre che siano stati stabiliti i criteri quantitativi e qualitativi (**Delibere prive limite quantitativo**: illegittime (Cass. 30719/2011;9631/2012; 18018/2013; 6902/2014)

➤ Anche se redatto un regolamento dall'Autorità d'Ambito sul servizio, l'assimilazione deve comunque essere deliberata dal Comune

➤ Lo strumento può essere una specifica delibera di CC ovvero nel regolamento del tributo o meglio nel regolamento di igiene urbana

➤ I criteri quali-quantitativi possono essere indicati anche nel contratto di servizio, in tal caso i regolamenti o la delibera di assimilazione si possono limitare ad un rinvio

# ASSIMILATI – BOZZA DEL REGOLAMENTO

Schema di decreto recante i criteri qualitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

## Articolo 1 Finalità

1. Il presente decreto stabilisce i criteri qualitativi e i criteri quali - quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
2. Sulla base dei criteri individuati nel presente decreto, i comuni disciplinano le modalità per l'assimilazione ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

# ASSIMILATI – BOZZA DEL REGOLAMENTO

## Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:
- a) rifiuti assimilabili: **i rifiuti speciali non pericolosi che secondo i criteri di cui all'articoli 3 possono essere assimilati ai rifiuti urbani;**
  - b) rifiuti assimilati: **i rifiuti di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 1, comma 2;**
  - c) **superficie di vendita:** la superficie definita all'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114\*

\* c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi; .

# ASSIMILATI – BOZZA DEL REGOLAMENTO

## Articolo 3 Individuazione dei rifiuti assimilabili

1. I rifiuti assimilabili sono quelli prodotti dalle attività di cui all'allegato 1 e identificati secondo i codici dell'elenco europeo dei rifiuti (EER) di cui all'allegato 2.
2. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti di imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, ai fini dell'individuazione del limite quantitativo dei rifiuti assimilabili agli urbani, i comuni applicano i criteri di cui agli articoli 4 e 5.

# ASSIMILATI – BOZZA DEL REGOLAMENTO

## Articolo 3 Individuazione dei rifiuti assimilabili

4. I rifiuti assimilabili prodotti dalle attività che superano i limiti quantitativi di cui agli articoli 4 e 5 **non sono assimilati agli urbani per l'intera quantità**. Per tali rifiuti, è fatta salva la possibilità dell'attività di richiedere l'assimilazione al Comune che ne valuta l'accogliibilità

5. I comuni possono adottare valori inferiori rispetto a quelli riportati al comma 2, (forse si intende co.4) sulla base della capacità impiantistica di trattamento effettivamente disponibile nel proprio territorio o nell'ambito territoriale ottimale

# ASSIMILATI – BOZZA DEL REGOLAMENTO

## Articolo 3 Individuazione dei rifiuti assimilabili

4. I rifiuti assimilabili prodotti dalle attività che superano i limiti quantitativi di cui agli articoli 4 e 5 **non sono assimilati agli urbani per l'intera quantità**. Per tali rifiuti, è fatta salva la possibilità dell'attività di richiedere l'assimilazione al Comune che ne valuta l'accogliibilità
5. I comuni possono adottare valori inferiori rispetto a quelli riportati al comma 2, (forse si intende co.4) sulla base della capacità impiantistica di trattamento effettivamente disponibile nel proprio territorio o nell'ambito territoriale ottimale

# ASSIMILATI – BOZZA DEL REGOLAMENTO

## Articolo 4 Criteri in presenza di misurazione puntuale

1. In presenza di un sistema di misurazione puntuale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2017, i comuni assimilano i rifiuti sulla base di limiti quantitativi stabiliti per ciascuna attività tenendo conto delle serie storiche di produzione dei rifiuti relative agli anni precedenti. In ogni caso i valori di produzione per ciascuna attività non sono superiori al valore limite  $Q$  riportato nell'allegato 3. In caso di prima applicazione del sistema di misurazione puntuale sono adottati, per il primo anno, i valori limite  $Q$  di cui all'allegato 3. I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività per le quali non è indicato, nell'allegato 3, il valore limite sono assimilati. Nel caso di misurazione puntuale del solo rifiuto residuale della raccolta differenziata (CER 20 03 01), i valori riportati nell'allegato 3 sono moltiplicati per il fattore 0,35.

# ASSIMILATI – BOZZA DEL REGOLAMENTO

## Articolo 4 Criteri in presenza di misurazione puntuale

2. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività agricole e agro-industriali, da attività industriali e da attività artigianali che si formano nelle aree e nei locali ove si svolgono tali attività compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori e nei locali aperti al pubblico in quantità non superiore ai limiti quantitativi Q indicati nell'allegato 3.

3. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da attività commerciali in quantità superiore ai limiti quantitativi Q indicati nell'allegato 3.

# ASSIMILATI – BOZZA DEL REGOLAMENTO

## Articolo 4 Criteri in presenza di misurazione puntuale

2. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività agricole e agro-industriali, da attività industriali e da attività artigianali che si formano nelle aree e nei locali ove si svolgono tali attività compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori e nei locali aperti al pubblico in quantità non superiore ai limiti quantitativi Q indicati nell'allegato 3.

3. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da attività commerciali in quantità superiore ai limiti quantitativi Q indicati nell'allegato 3.

# ASSIMILATI – BOZZA DEL REGOLAMENTO

## Articolo 5 Criteri in assenza di misurazione puntuale

1. In assenza di un sistema di misurazione puntuale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2017, i comuni assimilano i rifiuti in misura non superiore ai limiti Sv e Sd di cui all'allegato 4. I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività per le quali, nell'allegato 4, non è indicato il valore limite sono assimilati.



# ASSIMILATI – BOZZA DEL REGOLAMENTO

## Articolo 5 Criteri in assenza di misurazione puntuale

2. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività agricole e agro-industriali, da attività industriali e da attività artigianali che si formano nelle aree e nei locali ove si svolgono tali attività compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori e nei locali aperti al pubblico, con superficie non superiore ai limiti *Sd* indicati nell'allegato 4.

3. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività commerciali con superficie di vendita superiore ai limiti *Sv* indicati nell'allegato 4.

# ASSIMILATI – BOZZA DEL REGOLAMENTO

## Articolo 5 Criteri in assenza di misurazione puntuale

4. Nel caso in cui le superfici di vendita delle attività commerciali superino i limiti Sv sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che si formano negli uffici, nelle mense, nei bar, nei locali al servizio dei lavoratori e nei locali aperti al pubblico diversi dalla superficie di vendita, con superficie non superiore ai limiti Sd indicati nell'allegato 4.



# ASSIMILATI – BOZZA DEL REGOLAMENTO

## Articolo 6 Norme transitorie

1. I comuni ovvero gli Enti di governo, ove presenti, adeguano le proprie disposizioni regolamentari alle prescrizioni del presente decreto entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore. Tali disposizioni avranno efficacia nell'anno solare successivo a quello di approvazione..



# I MAGAZZINI

Art.1 Co. 649 ( primo periodo) L. n.147/2013

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

**ALCUNE QUESTIONI  
CONTROVERSE IN TEMA DI  
TARI**



# I MAGAZZINI

## CONSIDERAZIONI SUL PRIMO PERIODO DEL CO.649:

- **premessa**: che in quegli spazi vi sia una contestuale produzione di rifiuto speciale e rifiuto assimilato
- **conseguenze**: la non considerazione non riguarda le superfici occupate da un'attività che produce rifiuti speciali ma di **quella parte di essa** in cui si formano detta natura di rifiuti

# I MAGAZZINI

## CONSIDERAZIONI SUL PRIMO PERIODO DEL CO.649:

- **significato «in via continuativa»**: non in modo estemporaneo, ma con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità ecc.
- **significato «prevalente»**: di maggior quantitativo peso/volume, preponderante produzione rispetto alla produzione di assimilati ma sempre con riferimento a quella parte di superficie e non già sull'intera superficie occupata
- **condizione**: rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori che dovranno altresì dimostrare al comune impositore, secondo le prescrizioni dettate dal regolamento Tari, l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente

# I MAGAZZINI

se sussistono delle obiettive difficoltà per delimitare le superfici ?

ex co.682 n.5

nel regolamento vanno individuate le specifiche categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obbiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta

# I MAGAZZINI

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

➤ E' UN OBBLIGO (e non più una facoltà)

➤ E' PIU' LIMITATIVA perché attiene alla sola operazione di recupero del riciclo e non a quelli più ampie del recupero

## DEFINIZIONE RECUPERO

Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. **L'allegato C della parte IV del decreto n.152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero**

## DEFINIZIONE RICICLO

Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento

# I MAGAZZINI

## COMMA 649 (terzo periodo)

**Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.**

# I MAGAZZINI

Secondo MEF (Ris. . n.2/DF/2014)

- **il primo periodo del co.649 deve essere raccordato con il terzo periodo dello stesso comma** che attribuisce ai comuni il compito di individuare, con regolamento, le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.
- **la norma del terzo periodo opera solamente nei casi in cui i comuni possono procedere all'assimilazione, prescrivendo, in tal caso, l'individuazione di ulteriori superfici da sottrarre all'assimilazione e, dunque, alla tassazione, e attua per tale via una vera e propria limitazione del potere di imposizione dei comuni stessi**



# I MAGAZZINI

## Nota IFEL 24.04.2015

...i magazzini connessi ad attività industriali ed artigianali il cui ciclo produttivo genera rifiuti speciali assimilati, sono normalmente assoggettabili a Tari, salvo ovviamente le ipotesi nelle quali vi è dimostrazione che le superfici utilizzate a magazzino siano produttive, in via prevalente e continuativa, di rifiuti speciali non assimilati.



# I MAGAZZINI

## COMMA 649 (terzo periodo)

..... Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

### CONSIDERAZIONI:

Oltre alle caratteristiche e peculiarità delle aree di produzione di rifiuto speciale non assimilato, nel regolamento comunale dovranno essere specificati i criteri individuativi dei magazzini ai quali si estende il divieto di assimilazione.

l'individuazione regolamentare si dovrebbe attuare tramite la previsione di disciplina di una speciale procedura dichiarativa cui sono chiamati i produttori di rifiuti speciali non assimilabili, che dovranno dichiarare gli spazi (aree di produzione e magazzini) e provare la produzione del rifiuto, con onere di verifica dell'ente impositore anche con ricognizione in loco

# I MAGAZZINI

## CRITERI IDENTIFICATIVI DEI MAGAZZINI

L'inadeguatezza della norma che non specifica cosa si debba intendere per magazzini impone che ciò sia fatto dal comune nel regolamento:

- COSA SI INTENDE PER MAGAZZINI
- CONCETTO DI ESCLUSIVITA' E DI FUNZIONALITA'

# I MAGAZZINI

## COSA SI INTENDE PER MAGAZZINI

Per magazzino si intende quella «**struttura logistica**» in grado di ricevere le merci, conservarle (stoccaggio) e renderle disponibili per lo smistamento, la spedizione e la consegna

**In concreto sono gli spazi** i dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e di merci, e quindi sia interi locali che porzioni di locali o addirittura anche di aree esterne

# I MAGAZZINI

## COSA SI INTENDE PER MAGAZZINI

Per magazzino si intende quella «**struttura logistica**» in grado di ricevere le merci, conservarle (stoccaggio) e renderle disponibili per lo smistamento, la spedizione e la consegna

**In concreto sono gli spazi** i dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e di merci, e quindi sia interi locali che porzioni di locali o addirittura anche di aree esterne

# I MAGAZZINI

## COSA SI INTENDE PER MAGAZZINI

Per magazzino si intende quella «**struttura logistica**» in grado di ricevere le merci, conservarle (stoccaggio) e renderle disponibili per lo smistamento, la spedizione e la consegna

**In concreto sono gli spazi** i dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e di merci, e quindi sia interi locali che porzioni di locali o addirittura anche di aree esterne

Si considerano gli spazi in compendi con aree escluse perché produttive rifiuti speciali e quindi con sale di lavorazione che producono rifiuti speciali non assimilati

# I MAGAZZINI

collegamento **funzionale ed esclusivo**

## NON SI RAVVISA

(posizione rigida)

- se il magazzino utilizzato anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati ( difetto esclusività)
- se il magazzino è destinato alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in un altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività (difetto esclusività)
- per l'uso promiscuo del magazzino quale deposito e spazio espositivo fa venire meno la esclusività e quindi il divieto di non assimilabilità (difetto esclusività)
- necessità di una sorta di congruità tra le superfici lavorative e la produzione rispetto a quelle di custodia al fine di evitare sovrabbondanze superficiali di magazzino rispetto alle effettive necessità correlate alla capacità produttiva dell'attività (difetto funzionalità)

# I MAGAZZINI

collegamento **funzionale ed esclusivo**

## NON SI RAVVISA

(posizione rigida)

### NATURA DELLE MERCI

- le materie prime e le merci considerate dalla norma vanno limitate ai soli materiali che appartengono “merceologicamente” alle materie non assimilabili con regolamento comunale, visto che il loro impiego nel processo produttivo determina comunque la produzione di rifiuti speciali non assimilabili; (difetto funzionalità)
- la puntualizzazione dei termini “*materie prime e di merci*”. La nota IFEL richiamando la precisazione di Anci Emilia Romagna n.142/2014, ritiene che rientrino gli spazi di stoccaggio dei prodotti finiti. (difetto esclusività/funzionalità)

# I MAGAZZINI

collegamento **funzionale ed esclusivo**

il collegamento **funzionale ed esclusivo**, consente:

**(posizione morbida)**

- Distinguere nel magazzino tra spazi destinati a immaginamento di materie prime e di merci collegate all'attività di produzione di rifiuto speciale non assimilato (**non tassabile**) da quella parte di esso invece che accoglie prodotti e merci diverse (**tassabile**), così da addivenire a divieti di assimilazioni parziali collegate all'utilizzo concreto dello spazio
- Per merci si devono intendere sia le materie prime, che i semilavorati e i materiali di consumo che i prodotti finiti.

# I MAGAZZINI

## CONSIDERAZIONI DI SINTESI DI IFEL

- Si ritiene che l'obbligo per il Comune di individuare le aree dei magazzini funzionalmente connessi all'attività produttiva non possa prescindere dalla circostanza che nei suddetti magazzini, o in parte di aree dei magazzini, si possano produrre comunque rifiuti speciali non assimilati, coerentemente con la disposizione normativa che esclude dall'obbligo di conferimento, e dal conseguente assoggettamento al tributo, solo le aree di produzione di rifiuti non assimilabili.
- si ritiene che il terzo periodo del comma 649 permetta al Comune di detassare parti di aree dei magazzini in cui vi sia comunque una produzione di rifiuti speciali non assimilati, anche se non in modo continuativo e prevalente, ovvero superfici che secondo i criteri ordinari sarebbero comunque assoggettabili.

# I MAGAZZINI

**Cass. sez. V n.26637 pubb.ta il 10.11.2017**

*Questa Corte ha recentemente precisato che "i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui del ciclo di lavorazione, per cui risulta ininfluente che possano essere qualificati o meno come rifiuti assimilati agli urbani.*

*Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la esenzione o riduzione delle superfici tassabili deve intendersi limitata a quella parte di esse su cui insiste l'opificio vero e proprio, perchè solo in tali locali possono formarsi rifiuti speciali, per le specifiche caratteristiche strutturali relative allo svolgimento dell'attività produttiva, mentre in tutti gli altri locali destinati ad attività diverse, i rifiuti devono considerarsi urbani per esclusione, salvo che non siano classificati rifiuti tossici o nocivi, e la superficie di tali locali va ricompresa per interno nell'ambito della superficie tassabile (uffici, depositi, servizi ecc.), (Cass. n. 26725 del 2016)."*

Nella specie si trattava di una richiesta di detassazione per produzione di imballaggi terziari

# I MAGAZZINI

**Cass. sent . n.3800 pubb.ta il 16.2.2018**

*Con specifico riferimento ai locali oggetto di accertamento, va precisato che: a) Quanto alla censura relativa alla assoggettabilità a tassazione dell'area adibita a magazzino per lo stoccaggio merci, in ragione dei principi sopra espressi, va ribadito quanto affermato da questa Corte con sentenza n. 26725 del 2016, secondo cui "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), un'area che non sia destinata a lavorazioni artigianali e dunque alla produzione di rifiuti speciali, ma sia usata come magazzino di rifiuti prodotti in altri locali dell'unico complesso aziendale, va compresa nel calcolo della superficie tassabile, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, atteso che i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui di un ciclo di lavorazione" (v. Cass. n. 19720 del 2010).".*

# LA QUESTIONE SULLE PERTINENZE DELLE UD

## CIRCOLARE MEF N. 1/D del 20.11.2017

In particolare, la problematica prende spunto dalla risposta all'interrogazione in Commissione n. 5-10764 dell'On. le L'Abbate nella quale è stato chiesto se la quota variabile debba essere calcolata una sola volta anche nel caso in cui la superficie di riferimento dell'utenza domestica comprenda quella delle pertinenze dell'abitazione, poiché è emerso che i comuni talvolta computano la quota variabile sia in relazione all'abitazione che alle pertinenze, determinando, in tal modo, una tassa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una volta sola rispetto alla superficie totale.

# LA QUESTIONE SULLE PERTINENZE DELLE UD

## CIRCOLARE MEF N. 1/D del 20.11.2017

Quanto alla strutturazione della tariffa, l'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 allo stesso D.P.R. e, quindi, in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare.

Per la parte variabile della tariffa, il comma 2 dell'art. 5 in esame stabilisce che questa "è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza". Tuttavia, se non è possibile misurare i rifiuti per singola utenza, il comma 4 dello stesso art. 5 stabilisce che la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999

# LA QUESTIONE SULLE PERTINENZE DELLE UD

CIRCOLARE MEF N. 1/D del 20.11.2017

In relazione alle problematiche innanzi evidenziate, è essenziale soffermarsi sul contenuto della locuzione di utenza domestica che deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze.

In proposito giova richiamare anche quanto riportato nell'art. 16 del Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI, il quale prevede che “la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti...”.

# LA QUESTIONE SULLE PERTINENZE DELLE UD

CIRCOLARE MEF N. 1/D del 20.11.2017

Pertanto, **la quota fissa** di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa, mentre **la quota variabile** è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza e va sommato come tale alla parte fissa.

Ciò chiarito, con riferimento alle pertinenze dell'abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica.

# LA QUESTIONE SULLE PERTINENZE DELLE UD

**CIRCOLARE MEF N. 1/D del 20.11.2017**

Pertanto, laddove il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile effettuato dal comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, lo stesso può richiedere il rimborso del relativo importo, solo relativamente alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è stata istituita dall'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) posta a carico dell'utilizzatore per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Non è possibile, quindi, chiedere il rimborso relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), governata da regole diverse da quelle della TARI, che non prevedevano, tranne in casi isolati, la ripartizione della stessa in quota fissa e variabile.

# LA QUESTIONE SULLE PERTINENZE DELLE UD

## CONSIDERAZIONI ANCI NOTA DEL 14.11.2017

È necessario precisare subito due aspetti.

- 1) la Tari è un'entrata interamente destinata a coprire il costo del servizio rifiuti e nessuna quota del tributo può essere utilizzata per altri fini. Gli eventuali errori su determinate tariffe non hanno quindi prodotto nessuna maggiore entrata per il comune. La correzione di tali errori comporterà necessariamente la rimodulazione delle tariffe sulla generalità dei contribuenti per garantire la corrispondenza tra entrata e costi del servizio. Non ci sono incassi gonfiati ad arte per finanziare altre funzioni comunali, la legge non dà alcun margine per il Comune. Se c'è stato un errore applicativo bisognerà rimediare e rimborsare il contribuente penalizzato, ma comunque l'entrata complessiva dovrà assicurare la copertura dei costi;
- 2) in secondo luogo, i regolamenti comunali che definiscono la disciplina di dettaglio in assenza di specifiche indicazioni di legge – e, quindi, anche il calcolo del prelievo Tari sulle pertinenze – sono oggetto di puntuale vigilanza da parte dello stesso Ministero, che non ha mai sollevato questioni di illegittimità su questo tema. I contenziosi aperti da singoli contribuenti non sembra abbiano ancora prodotto sentenze definitive.

# LA QUESTIONE SULLE PERTINENZE DELLE UD

## CONSIDERAZIONI ANCI NOTA DEL 14.11.2017

Anche il richiamo al regolamento-tipo di fonte ministeriale non risolve i dubbi di natura applicativa. Il regolamento-tipo evidenzia infatti un caso specifico e porta esso stesso a conclusioni discutibili che sono state adottate dai regolamenti di diversi Comuni e che non possono essere considerate illegittime. Dice il regolamento tipo: “Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.”.

Questa formulazione non esclude la possibilità che un’unità pertinenziale venga considerata nella tassazione come unità a sé stante di natura “non domestica”, con l’applicazione della tariffa tipica dei garage privati che porta a conseguenze non univoche sull’ammontare complessivo della Tari applicata. **Come è evidente, all’origine delle diverse regolamentazioni comunali è l’assenza di una normativa più dettagliata in materia di prelievo TARI sulle pertinenze, come invece accade nella disciplina dell’IMU-Tasi e della stessa Irpef**

# LA QUESTIONE SULLE PERTINENZE DELLE UD

## PARERE CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA N.139/2018/PAR

il Sindaco del comune di Milano formula alla Sezione i seguenti quesiti: «se, nella fattispecie descritta:

- a) sia possibile procedere al rimborso d'ufficio della quota variabile, calcolata separatamente sulle autorimesse, pur in presenza di regolamenti comunali efficaci e prescrittivi;
- b) sia possibile, anche in caso di rimborso su istanza di parte, attingere a risorse della fiscalità generale per far fronte alla restituzione della quota variabile calcolata separatamente sulle autorimesse».

# LA QUESTIONE SULLE PERTINENZE DELLE UD

## PARERE CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA N.139/2018/PAR

il primo quesito formulato va dichiarato oggettivamente inammissibile, perché una pronuncia sul quesito implicherebbe una ingerenza di questa Sezione sull'attività gestionale dell'ente, si osserva che la questione prospettata interferirebbe sui possibili contenziosi -di competenza di altri plessi giurisdizionali- che potrebbero sorgere tra l'ente comunale e i contribuenti che ritengono di avere diritto al rimborso del tributo in discorso

# LA QUESTIONE SULLE PERTINENZE DELLE UD

## PARERE CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA N.139/2018/PAR

Sintetizzando per i profili di interesse ai fini del presente parere, il piano finanziario della TARI -quando è adottato in conformità alle indicazioni del legislatore- deve assicurare “la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio” e “tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili”. Dunque tra le componenti dei costi, il piano finanziario deve tenere conto dei “crediti inesigibili” vantati dall’ente comunale a titolo di tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti, ma non necessariamente anche delle quote rimborso dei tributi che in ragione dell’esercizio del potere di autotutela si ritengono non più dovuti. ....

# LA QUESTIONE SULLE PERTINENZE DELLE UD

## PARERE CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA N.139/2018/PAR

.....Ne consegue che qualora il Comune, a partire dall'anno 2014, dovesse avviare una procedura di rimborso (d'ufficio o su istanza di parte) della quota variabile applicata alle autorimesse, la sua copertura finanziaria non deve necessariamente trovare integrale copertura nel piano finanziario della Tari come "costo del servizio". Dunque, in risposta al secondo quesito formulato dall'ente, questa Sezione esprime il seguente principio di diritto: «il rimborso della quota variabile della TARI non dovuta e di competenza di esercizi finanziari precedenti, può trovare copertura in entrate ascrivibili alla fiscalità generale».

# LA QUESTIONE SULLE PERTINENZE DELLE UD

Question Time VI Commissione Finanze  
On.le Trano e Liuzzi

## ELEMENTI DI RISPOSTA DEL MEF

*Nell'ottica di voler garantire la copertura integrale dei costi del servizio e la neutralità dell'operazione, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se le somme da rimborsare potrebbero trovare piena compensazione con le maggiori entrate incassate dai soggetti che hanno indebitamente fruito di una tassazione inferiore*

# LA QUESTIONE SULLE PERTINENZE DELLE UD

Question Time VI Commissione Finanze  
On.le Trano e Liuzzi

## ELEMENTI DI RISPOSTA DEL MEF

*Per quanto riguarda in particolare il riferimento all'espressa richiesta formulata nell'interrogazione in esame.....è stato affermato che « l'operazione prospettata deve essere contenuta nei limiti consentiti dai principi generali in materia di autotutela amministrativa sancita dalla Legge n.241 del 1990 e precisati dalla giurisprudenza amministrativa. Occorrerà in particolare tenere nella debita considerazione che la delibera che ridetermina le tariffe della TARI, come osservato nel quesito, comporterebbe in molti casi la richiesta di conguagli a carico di soggetti privi di unità pertinenziali, i quali hanno però fatto legittimo affidamento su un calcolo effettuato dal Comune in base al quale hanno corrisposto un minore importo della*

# LA QUESTIONE SULLE PERTINENZE DELLE UD

Question Time VI Commissione Finanze  
On.le Trano e Liuzzi

## ELEMENTI DI RISPOSTA DEL MEF

*Quindi nell'ipotesi prospettata nella domanda occorre ponderare l'interesse pubblico a ripristinare la corretta applicazione dell'entrata con l'interesse dei singoli contribuenti che hanno fatto legittimo affidamento sull'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria liquidata e richiesta dallo stesso comune*

# LA QUESTIONE SULLE PERTINENZE DELLE UD

Question Time VI Commissione Finanze  
On.le Trano e Liuzzi

## ELEMENTI DI RISPOSTA DEL MEF

*Con riferimento alla possibilità di individuare altre soluzioni non si può far altro che rinviare alla possibilità di far fronte ai rimborsi attraverso la copertura a carico del bilancio generale del comune..... Pertanto allo stato attuale, continua a non essere praticabile altra soluzione anch'essa prospettata in occasione di Telefisco 2018 « di riportare nel nuovo piano finanziario lo scostamento negativo tra gettito preventivato e quello effettivamente risultante a consultivo, ipotesi questa che si verificherebbe, tra l'altro, laddove il comune procedesse al rimborso della TARI non dovuta» poiché è possibile riportare per intero solo l'eccedenza di gettito*

# Formazione IFEL *per i Comuni*

---



## **Grazie per l'attenzione**

Antonio Chiarello

I materiali didattici saranno disponibili su  
[www.fondazioneifel.it/formazione](http://www.fondazioneifel.it/formazione)



Twitter



Facebook



YouTube

